



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'UDP N. 862/193 DEL 26/11/2019)¹

Oggetto: Procedura per l'affidamento diretto del servizio di produzione, organizzazione ed allestimento della mostra comprensivo della pubblicazione del relativo catalogo nonché dell'organizzazione e gestione della giornata di inaugurazione della mostra "Universo Donna (non calpestare i miei sogni)" prevista il giorno 7 marzo 2024 nell'ambito dell'omonimo progetto della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (giusta deliberazione n. 79/40 del 19 febbraio 2024 "Iniziative della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna" (CIG: B0ADF72A67).

PREMESSE

VISTO l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*

VISTA la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014, con la quale l'Assemblea legislativa delle Marche ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti.

VISTA la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 del 11 settembre 2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1274/154 del 30 gennaio 2014, con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2016, con particolare riferimento al punto 2.4.12 "Patti d'integrità negli affidamenti.

VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse al presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:

¹ Si precisa, ai fini della sottoscrizione del presente atto, che lo stesso disciplina sia patti riguardanti la fase dell'aggiudicazione, sia patti riguardanti la fase dell'esecuzione contrattuale. Ne consegue che la sua sottoscrizione in sede di offerta impegna l'operatore economico nella sua qualità di concorrente mentre la sua sottoscrizione in sede di stipulazione del contratto impegna l'operatore economico nella sua qualità di aggiudicatario. In tal senso devono, quindi, essere interpretate le disposizioni contenute nel presente atto.



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara
3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 831 del 03 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

VISTA la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 146/31 del 27/01/2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) - anni 2016-2018 ", con particolare riferimento al 2.4.12 "Patti di integrità negli affidamenti".

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione".

VISTA la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 627/118 del 29/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018-2020, con particolare riferimento al punto 8. Le misure di prevenzione della corruzione.

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in forza del quale:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,

www.assemblea.marche.it

Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle Marche

Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona – Tel. 071 22981



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

VISTO l'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in forza del quale *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”*

VISTO l'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in forza del quale *“I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”*.

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale *“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similiari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”*

www.assemblea.marche.it

Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle Marche

Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona – Tel. 071 22981



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

PRESO E DATO ATTO CHE

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
 - a) Consiglio Assemblea legislativa delle Marche (di seguito “Consiglio”) nella persona del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” pro tempore;
 - b) Operatore economico: Associazione culturale ArteandDream nella persona del rappresentante legale Isabela Seralio;
2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in premessa citate.
3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto.
4. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali ed obblighi del Consiglio

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. L’operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti di subappaltatori o su contraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l’esclusione dalla procedura, il diniego dell’aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun modo quello di denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’operatore economico si impegna, infine, a segnalare al Consiglio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l’esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento

www.assemblea.marche.it



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Il Consiglio accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria.

3. Il Consiglio si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti del Consiglio comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
4. Il Consiglio si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. Il Consiglio si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dell'Assemblea legislativa delle Marche, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1265/152 del 16/01/2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice", il Consiglio ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1265/152 del 16/01/2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web www.norme.marche.it e www.assemblea.marche.it. L'operatore economico si impegna a trasmettere copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta

www.assemblea.marche.it

Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle Marche

Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona – Tel. 071 22981



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

del Consiglio. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche, adottato con la sopracitata deliberazione, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

2. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Consiglio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tal fine il Consiglio e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento. La valutazione del Consiglio relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta. Ai fini del presente atto il Consiglio ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendono operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Con la sottoscrizione del presente atto l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, l'operatore economico è consapevole ed accetta che il Consiglio sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del

www.assemblea.marche.it

Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle Marche

Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona – Tel. 071 22981



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:

- a. intrecci personali tra gli assetti societari
 - b. valore delle offerte in generale
 - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
 - d. provenienza territoriale delle offerte
 - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
 - f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione al Consiglio delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. Il Consiglio si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: assemblea.marche@emarche.it
2. Il Consiglio, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. Il Consiglio, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.

www.assemblea.marche.it



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

4. Il Consiglio si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la stazione appaltante
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
 - c. esclusione dalle procedure indette dalla Stazione appaltante per un periodo di tre anni
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della stazione appaltante.

Per il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche -
Il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia"
Maria Rosa Zampa

Per l'operatore economico
Il legale rappresentante
Isabela Seralio

www.assemblea.marche.it